


ROMA



Dipartimento Attività Culturali e Turismo
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelvisive.



Al Servizio dipartimentale
Comunicazione e Siti WEB

Oggetto: pubblicazione comunicazione "Autorizzazioni di pubblico spettacolo rilasciate ad attività stagionali o ricorrenti."

S'invia testo della comunicazione in oggetto da pubblicare sui siti WEB e sul portale dipartimentale, sezione " Autorizzazioni di pubblico spettacolo" .

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Grazia Scalia

Il Direttore
Dott. Vincenzo Mastola

**AVVISO AGLI UTENTI**

Come noto lo scrivente Dipartimento si occupa del rilascio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento ai sensi degli artt.68 e 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il quale prevede che senza licenza non possono essere tenuti in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, spettacoli e intrattenimenti, feste da ballo, corse di cavalli.

Sempre nel Dipartimento opera la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per l' espressione del parere di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.

Sia le autorizzazioni che il parere di agibilità possono essere permanenti o temporanee.

La definizione di manifestazione " temporanea" ha acquisito un'importanza fondamentale dopo che l'allegato I al D.P.R. 151/2011, che aggiorna l'elenco delle attività sottoposte ai controlli prevenzioni incendi, ai punti 65 e 69, ha introdotto il concetto di " manifestazione temporanea" e la contestuale esclusione delle stesse dal campo di applicazione del citato D.P.R..

Il Ministero degli Interni , Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota 0005918 del 1905/2015, ha così cercato di dare la definizione al concetto di temporaneità:

" risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto. In generale, comunque, per attività temporanee, così come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita".

L'Avvocatura di Roma , chiamata dallo scrivente Dipartimento ad una interpretazione della citata normativa, con nota del 08/04/2016, prot. RF.30860 ha confermato il dettato del Ministero escludendo che all' attività di pubblico spettacolo ricorrenti con cadenza prestabilita o stagionali possa attribuirsi la qualifica di " attività temporanea".

Conseguentemente, la scrivente Direzione ritiene opportuno dare massima divulgazione al fatto che, i luoghi per i quali verranno chieste le autorizzazioni di cui agli art. 68 e 80 TULPS ai fini dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo ricorrenti o stagionali (quali quelle svolte negli stabilimenti balneari o programmate con cadenza certa) dovranno essere in possesso della SCIA prevenzione incendi.

Il Direttore
Dott. Vincenzo Vastola

